



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"RONCALLI - FERMI - ROTUNDI - EUCLIDE"



CERTIFICATO
N. 50 100 14484 -
Rev.002

LICEO ARTISTICO | LICEO LINGUISTICO | LICEO DELLE SCIENZE UMANE BASE | LICEO DELLE SCIENZE UMANE ECONOMICO-SOCIALE
ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA | MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA | CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE | CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO
PERCORSI DI ISTRUZIONE PER ADULTI



Regolamento BYOD - Bring Your Own Devices

Regolamento per l'utilizzo dei dispositivi digitali personali a scuola

Approvato dal Consiglio d'istituto con Delibera n. 21 del 17 maggio 2021

CONSIDERATO il Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR - Del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, con particolare riferimento all'articolo 9

VISTO il D.lgs.196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come novellato dal D.lgs.101/2018 Visto il DPR 249/1998, DPR 235/2007, atto di indirizzo del Ministro della Pubblica Istruzione prot. n. 30/DIP/segr. del 15 marzo 2007

VISTA la Direttiva Ministeriale 104/30.11.2007

VISTI gli artt. 3 e 4 dello "Statuto degli Studenti e delle Studentesse";

CONSIDERATO il "Regolamento di ambito sul contrasto al cyberbullismo delle scuole secondarie di secondo grado"

VISTO il DMI 26/06/2020, n. 39, che fornisce un quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata;

VISTO il DL 8/04/2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con L. 6/06/2020, n. 41, all'art. 2, c. 3, che stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l'obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici ai sensi del DPCM 4/03/2020, art. 1, c. 1, lett. g, di "attivare" la didattica a distanza, obbligo concernente, nel caso del dirigente, per lo più adempimenti relativi alla organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività;

VISTO il DL 25/03/2020 n. 19, art. 1, c. 2, lett. p e sue ss.mm.ii., relativo alla possibilità di svolgere "a distanza" le attività didattiche delle scuole di ogni grado;

VISTO il DL 19/05/2020, n. 34 che ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la didattica, anche a

distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale, nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione;

VISTO il Decreto Ministeriale 851 del 27/10/2015 - Piano Nazionale Scuola Digitale Azione # 6;

VISTA la L. 107/2015, del 13/07/2015, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTA la L. 135/2012, del 07/08/2012, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6/07/2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";

VISTA la L. 633/1941, Testo consolidato al 09/02/2008, "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio";

VISTA la L. 248/2000, "Nuove norme di tutela del diritto d'autore";

VISTO il D.Lgs 68/2003, "Sulla regolamentazione per la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione";

VISTO il D.Lgs. 305/2006 del 07/12/2006, "Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Min. della pubblica istruzione", in attuazione degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTA la C.M. 114/2002, "Sulle infrastrutture tecnologiche nelle scuole e nuove modalità di accesso al sistema informativo";

VISTA la C.M. 152/2001, "Sulla diffusione delle reti LAN";

VISTA la L. 325/2000, "Sull'adozione delle misure di sicurezza nel trattamento dei dati in applicazione dell'art.15 della Legge 675/1996";

VISTO il D.P.R. n. 275 del 25/02/1999, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", ai sensi dell'art. 21 della legge 15/03/1997, n. 5;

VISTA la L. 547/1993, "Norme in materia di reati informatici".

VISTO il Piano di Istituto per la Didattica Digitale Integrata approvato dal Collegio dei Docenti unitario per l'a.s. in corso;

VISTO il documento del Garante della privacy "Social privacy. Come tutelarsi nell'era dei social network" pubblicato il 23/05/2014;

VISTE le "Linee guida per i siti web della PA", del 26/07/2010;

VISTO il documento del Garante della privacy, "La scuola a prova di privacy" (ottobre 2016);

si conviene quanto segue:

PREMESSA

L'azione #6 del Piano Nazionale Scuola Digitale "Politiche attive per il BYOD (Bring Your Own Device)" prevede che la scuola riconosca agli studenti la possibilità di una formazione digitale che parta dal saper utilizzare in modo consapevole e adeguato i propri dispositivi: *"La scuola digitale, in collaborazione con le famiglie e gli enti locali, deve aprirsi al cosiddetto BYOD (Bring Your Own Device), ossia a politiche per cui l'utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche sia possibile ed efficientemente integrato"*.

Si tratta di offrire agli studenti opportunità innovative per ampliare la loro formazione, migliorando contestualmente l'ambiente educativo e di apprendimento. Il nostro Istituto, pertanto, intende favorire l'uso responsabile dei dispositivi digitali mobili personali, integrandoli nell'attività didattica quotidiana dei docenti che ne vorranno fare uso: il che comporta la necessità di definire con chiarezza le norme che regolano l'uso degli stessi a scuola per fini didattici, anche allo scopo di tutelare gli allievi dai rischi e dai pericoli dall'uso

improprio dei dispositivi , di formarli alla corretta gestione delle nuove tecnologie ed ai principi della sicurezza informatica.

ART. 1 - DISPOSITIVI AMMESSI

In tutte le classi sono ammessi i seguenti dispositivi mobili: qualsiasi computer portatile, tablet, net-book, notebook, e-reader, smartphone. L'uso di altri dispositivi a scuola non è consentito e si rimanda al Regolamento disciplinare di Istituto.

ART. 2 - USO DEI DISPOSITIVI

I dispositivi ammessi, di cui all'art. 1, devono essere usati a scuola soltanto per scopi didattici. Gli studenti possono registrare video, file audio o scattare foto in classe e/o in altri ambienti scolastici (ad es. laboratori, palestra) solo con il consenso esplicito e la supervisione dell'insegnante, e sempre a fini didattici. Qualsiasi uso improprio e non autorizzato prevede il ritiro del dispositivo e la segnalazione al Dirigente scolastico.

ART. 3 - UTILIZZO DIDATTICO DI AUDIO E VIDEO CONDIVISIONE DI FILE E GESTIONE DEI SOFTWARE

Le fotografie e i files audio-video registrati a scuola, possono essere pubblicati, solo previa autorizzazione del docente ed esclusivamente in canali di comunicazione e piattaforme individuate ed ufficializzate dall'Istituto e unicamente a scopi didattici.

E' tassativamente vietata la pubblicazione e diffusione di riprese audio-video e di fotografie effettuate dagli studenti all'interno degli ambienti scolastici, su qualunque tipo di piattaforma non autorizzata da Facebook a Twitter, da LinkedIn a Instagram, comprese le piattaforme di giochi per computer dove gli utenti registrati possono giocare in gruppi, scambiando varie informazioni.

Si richiama l'attenzione degli studenti, dei docenti e delle famiglie sulle possibili conseguenze: tali pratiche possono dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza e tutela dei dati personali di altre persone, incorrendo in sanzioni disciplinari, pecuniarie e di natura penale, pertanto verranno prontamente denunciate alle autorità competenti. E' bene ribadire che le forze dell'ordine possono risalire all'account o all'identificazione del dispositivo.

Gli studenti e gli altri membri della comunità scolastica devono quindi prestare particolare attenzione a non mettere on line immagini o video (ad esempio su blog, siti web, social network) o a diffonderle via mms. Succede spesso, tra l'altro, che una fotografia inviata a un amico/familiare, poi venga inoltrata ad altri destinatari, generando involontariamente una comunicazione a catena dei dati personali.

E' altresì tassativamente vietata l'esportazione di tali materiali sulle piattaforme non "ufficiali". Gli studenti, successivamente alla sottoscrizione dell'autorizzazione per l'attivazione dell'account, al fine di usufruire della piattaforma GSuite dedicata alla didattica, dovranno utilizzare esclusivamente l'indirizzo di posta istituzionale fornito dalla scuola: cognome.nome@roncalliweb.edu.it .

Tutti gli utenti del servizio di GSuite dovranno rispettare le norme che ne regolano la corretta fruizione da parte dell'utente, la gestione: modifica/cancellazione dei files in condivisione, andrà concordata con l'autore/proprietario.

Ogni dispositivo dovrà essere dotato di software antivirus per garantire un adeguato livello di sicurezza, l'Istituto supporterà lo studente per l'installazione del software più appropriato per l'apparato.

ART. 4 - RESPONSABILITÀ DEI DISPOSITIVI

Gli studenti sono responsabili personalmente dei propri dispositivi; è vietato prendere in prestito dispositivi di altri studenti. L'alunno deve prendere coscienza del fatto che il dispositivo mobile è uno strumento funzionale al suo apprendimento: pertanto è sua precisa responsabilità presentarsi a scuola, quando richiesto, con il proprio dispositivo, garantendone la funzionalità (adeguata capienza di memoria) come qualsiasi altro supporto alla didattica. Agli studenti è richiesto di caricare completamente il dispositivo a casa

e devono essere consapevoli che:

- a. non sarà possibile ricaricare i dispositivi durante l'orario di lezione;
- b. non sarà possibile ricaricare i dispositivi in aula.

A tal scopo si consiglia di dotarsi di caricabatteria portatili. La scuola non è responsabile della custodia dei dispositivi e di eventuali danni ad essi cagionati dal proprietario o da altri studenti.

Gli studenti hanno la responsabilità di riportare a casa il dispositivo al termine delle lezioni. La scuola non sarà ritenuta responsabile e non si assume la responsabilità della custodia del dispositivo lasciato a scuola; la scuola non risponde di eventuali furti o smarrimenti. Ogni dispositivo dovrà essere contrassegnato a cura dell'alunno, con l'indicazione di nome e cognome; i docenti potranno ritirare i dispositivi digitali personali degli studenti a inizio lezione (o in qualsiasi altro momento della lezione stessa) e riconsegnarli a fine lezione o al momento dell'uso didattico degli stessi. In caso di brevi spostamenti degli alunni dalla propria aula in altri ambienti, quali palestra e laboratori, sarà prevista la chiusura dell'aula.

ART. 5 - CONNESSIONE ALLA RETE WI-FI DELL'ISTITUTO

L'Istituto ha provveduto alle implementazioni della rete WIFI d'Istituto per consentire l'accesso degli studenti dai dispositivi mobili personali. L'Istituto avrà cura di garantire connessioni sicure mediante l'utilizzo di ogni software e apparato necessario. I dispositivi mobili personali autorizzati alla navigazione dovranno essere accreditati al server dal tecnico informatico dell'Istituto. Ciò consentirà la riconoscibilità dei dispositivi. Agli studenti viene contestualmente fornita la password per la rete a loro dedicata: è proibito, pena responsabilità disciplinari, comunicarla a chiunque, la diffusione non è autorizzata per alcun motivo.

ART. 6 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Gli studenti devono rispettare e proteggere la proprietà intellettuale, pertanto non è ammessa la copia o il plagio di qualsiasi materiale e/o la violazione dei copyright (es. fare copie illegali di software, musica, giochi o film) e di qualsiasi materiale didattico condiviso prodotto da docenti e da studenti. Di conseguenza si deve attribuire, citare e richiedere il consenso degli autori o creatori delle informazioni o dei media originali. La scuola favorisce e incentiva l'uso e lo sviluppo dell'open source.

ART. 7 - COMPORTAMENTI SANZIONABILI PER IL MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO

L'uso della tecnologia comporta responsabilità personali. Gli studenti sono tenuti a rispettare le regole dell'Istituto e quelle del presente Regolamento, pena l'attivazione di azioni disciplinari.

Si ribadisce quindi che saranno sanzionati i seguenti comportamenti:

- Scaricare o caricare video, musica e applicazioni senza il consenso del docente.
- Scaricare o caricare audio/video dal contenuto scabroso o gravemente irridente o per fini non didattici.
- Scattare foto e registrare audio/video a scuola senza autorizzazione del docente.
- Pubblicare tali materiali su pagine o account personali ed esportarli su altre piattaforme.
- Utilizzare applicazioni, strumenti di comunicazione e social network durante le lezioni senza esplicita autorizzazione.
- Utilizzare qualsiasi programmi e/o applicazione senza l'esplicita autorizzazione del docente, durante l'orario scolastico e le attività didattiche.

ART. 9 - SANZIONI PER IL MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO

Le sanzioni sono commisurate alla gravità dell'accaduto e verranno irrogate come previsto dal Regolamento di Disciplina degli Studenti dell'Istituto o dalle forze dell'ordine nel caso di reati gravi.

ART. 10 - COMPITI DELL'INSEGNANTE

L'insegnante ha la responsabilità e il dovere di sorvegliare costantemente l'attività informatica degli alunni.

L'insegnante deve segnalare con tempestività al Dirigente Scolastico eventuali anomalie nella Rete e/o comportamenti degli alunni in contrasto con il presente regolamento.

ART. 11 - COMPITO DELL'ISTITUTO E COLLABORAZIONE DELLE FAMIGLIE

La Scuola in ogni suo ordine e grado promuove azioni di educazione alla cittadinanza digitale. Sarà cura della scuola provvedere a mettere a disposizione un adeguato numero di dispositivi per gli alunni la cui condizione socio-economica, debitamente certificata, non ne consenta l'acquisto, al fine di permettere la partecipazione di tutti gli alunni della classe alle attività programmate dai docenti. Le famiglie degli allievi, preso atto degli articoli sopra citati, sono tenute a collaborare con l'Istituto nel favorire il rispetto del presente regolamento.

ART. 12 - NORME DI SALVAGUARDIA Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento di Istituto ed al Regolamento di Ambito sul contrasto al Cyberbullismo delle scuole secondarie di secondo grado.

ART. 13 - VALIDITÀ E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha vigore dal momento della sua approvazione da parte del Consiglio d'Istituto e ha validità fino a quando non viene espressamente modificato;
2. Le proposte di modifica al presente Regolamento sono approvate dal Consiglio d'Istituto;
3. Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo on-line dell'Istituto www.roncalliweb.edu.it